

La pensione di questi fu fissata a lire 55 mensuali.

Gli studi da coltivarsi nel collegio erano, oltre quello della religione, parte principali e parte accessori.

I corsi principali erano quattro :

1° Corso elementare diviso in quattro anni ;

2° Corso di grammatica latina e di composizione italiana diviso in tre anni ;

3° Corso di retorica applicato ad entrambe le lingue diviso in due anni ;

4° Corso di filosofia diviso in due anni.

I corsi accessori erano :

1° Corso di storia antica e moderna e di geografia ;

2° Corso di aritmetica, di geometria e di disegno ;

3° Corso di storia naturale ;

4° Corso di grammatica greca ;

5° Corso di lingua francese.

Era inoltre stabilito un corso detto *speciale* di cinque anni per i giovani che non intendessero di applicarsi agli studi classici.

A tutte le scuole erano ammessi i convittori e gli alunni esterni.

L'amministrazione del collegio era affidata ad un Consiglio ordinario e ad un Consiglio straordinario. Un preside, un direttore spirituale, un direttore degli studi, un censore della disciplina si adoperavano, ciascuno per la parte loro assegnata, al buon andamento tanto del convitto quanto delle scuole esterne.

La legge 13 novembre 1859 separò intieramente l'amministrazione delle scuole da quella del convitto, e gli allievi di questo debbono ora, con gravissimo disagio, frequentare i corsi liceali, ginnasiali e tecnici esterni.

Solo per il corso elementare fu consentita l'istituzione di scuole interne.

La direzione del convitto è affidata ad un rettore.

Per legge 11 aprile 1859 furono fondati dodici posti gratuiti a carico dello Stato da conferirsi, per via di concorso, a favore di giovani regnicoli di ristretta fortuna applicati agli studi se-